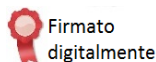


Pubblicato il 16/10/2026



N. 16228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03179/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3179 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

, rappresentato e difeso dagli avvocati Selene Josephine Gaia
Maiella, Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- Del provvedimento emesso in sede di riesame in data 26.01.2026 dalla Commissione per gli accertamenti sanitari Psico-fisici di Taranto, notificato al ricorrente in pari data e recante il giudizio di non idoneità al concorso per l'arruolamento 2025 di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco;

- Del verbale n. 58/2026 emesso in sede di riesame in data 23.01.2026 dall'Infermeria Presidiaria Taranto – Commissione ulteriori accertamenti sanitari VF1 e recante il giudizio di non idoneità al concorso per l'arruolamento 2025 di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco;
- Del provvedimento emesso in data 04.12.2025 dalla Commissione per gli accertamenti sanitari Psico-fisici di Taranto, notificato al ricorrente in pari data e recante il primo giudizio di non idoneità al concorso per l'arruolamento 2025 di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco;
- Di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

PER L'ACCERTAMENTO:

del diritto del ricorrente a essere giudicato idoneo al servizio militare in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare - 2° blocco, con conseguente riammissione al relativo concorso pubblico.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\3\2026 :

per l'annullamento, previa sospensiva, dell'esecuzione e adozione delle più idonee misure cautelari: del provv. del 06.02.2026 dal Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare - servizio reclutamento graduati e militari di truppa, recante la graduatoria. di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

per l'accertamento: del diritto del ricorrente a essere giudicato idoneo al servizio militare in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale (VFI) nella Marina Militare, con conseguente riammissione al concorso pubblico e graduatoria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2026 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato che:

--il ricorrente ha gravato l'esclusione dal concorso per l'arruolamento di 2.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nella M.M. – 2° blocco 2025 nonché, per illegittimità derivata, la successiva graduatoria finale;

-- egli ha contestato il giudizio di inidoneità formulato dagli organi concorsuali per la seguente ragione: “alterazione della motilità oculare in presenza di stereopsi ai sensi della Gazzetta Ufficiale N° 131 del 09/06/2014, Direttiva Tecnica Ministero della Difesa codice 118” con assegnazione di un coefficiente AV-OC 3 (apparati vari-oculistica);

--si è costituita l'Amministrazione della Difesa resistendo al gravame; nessun controinteressato intimato si è costituito;

-- il ricorrente ha dedotto, sulla base di documentazione medica, l'insussistenza dell'affezione contestata e comunque la sua incapacità di determinare l'inidoneità al concorso;

-- è stata disposta da questo TAR verifica sulle citate ragioni di inidoneità con ordinanza n. 10418 del 5 giugno 2026;

--l'Ausiliario incaricato Direzione Centrale di Sanità, Servizio Affari Generali di Sanità 1^a Divisione, presso Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno in Roma ha escluso la sussistenza della condizione ostativa di cui al codice 118 della Direttiva Tecnica approvata con D.M. 4 giugno 2014, attribuendo all'apparato AV-OC il coefficiente 1 e ritenendo pertanto il candidato ricorrente idoneo alla prosecuzione della selezione concorsuale;

--a seguito di ciò risulta che l'Amministrazione ha già riammesso il ricorrente “a pieno titolo, in autotutela, alla procedura concorsuale in oggetto”;

--le conclusioni dell'Ausiliario hanno pertanto connotato di adeguato fumus il ricorso e sussistono chiare ragioni di urgenza;

ritiene il Collegio che:

--il ricorrente vada ammesso, in via interinale e sotto riserva dell'esito del presente giudizio, alla prosecuzione delle prove concorsuali con onere dell'Amministrazione di garantirgli lo svolgimento di quelle residue;

--vada disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso in epigrafe all'uopo autorizzando -stante il loro elevato numero - parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione intimata così stabilendo:

----a la notificazione dovrà avvenire - ai sensi dell'art. 52, comma 2, CPA e nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della privacy- mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente: della presente ordinanza, del ricorso principale e dei motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi dei soggetti risultati vincitori nella graduatoria finale impugnata);

----b parte ricorrente dovrà provvedere, al più presto e comunque entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad inoltrare, anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa, sempre nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della privacy, copia informatica dei suindicati atti da pubblicare inclusa la presente ordinanza;

----c a sua volta, l'Amministrazione resistente dovrà provvedere, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, alla correlativa pubblicazione sul proprio sito web degli atti così trasmessi dal ricorrente rilasciando a questi apposito attestato di avvenuta pubblicazione;

----d prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente l'attestato rilasciato dalla P.A. di compiuta pubblicazione con l'impegno di cui sotto alla lett. e, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi sette giorni da detta pubblicazione presso la segreteria di questo TAR;

----e l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi pubblicata in esecuzione della presente ordinanza;

--le spese di lite della fase cautelare vadano regolate all'esito della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone a carico del ricorrente gli incombenti per l'integrazione del contraddittorio di cui in motivazione e, interinalmente sospende l'efficacia degli atti impugnati per quanto di ragione del ricorrente medesimo del quale, altresì, dispone l'ammissione -in via interinale e sotto riserva dell'esito del presente giudizio- alla prosecuzione delle prove concorsuali con onere dell'Amministrazione di garantirgli lo svolgimento di quelle residue;

rinvia in prosieguo alla camera di consiglio del 25 novembre 2026, anche per le statuizioni sulle spese di fase.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Chiara Cavallari, Primo Referendario

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Martino

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.